

Bruxelles, 15 luglio 2025  
(OR. en)

11616/25

ENER 369  
ENV 703

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Commissione europea

Data: 14 luglio 2025

Destinatario: Segretariato generale del Consiglio

---

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni, le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore (Testo rilevante ai fini del SEE)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2025) 107317.

All.: D(2025) 107317

Bruxelles, XXX  
D107317/02  
[...] (2025) XXX draft

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del XXX**

**che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni,  
le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove  
e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*This draft has not been adopted or endorsed by the European Commission. Any views expressed are the preliminary views of the Commission services and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the Commission. The information transmitted is intended only for the Member State or entity to which it is addressed for discussions and may contain confidential and/or privileged material.*

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni, le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> abroga parzialmente la direttiva 2009/125/CE a decorrere dalla propria entrata in vigore. Esso conferisce tuttavia alla Commissione il potere di adottare, fino al 31 dicembre 2030, modifiche per affrontare questioni tecniche relative alle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.
- (2) Il regolamento (UE) 2024/1834<sup>(3)</sup> ha stabilito specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW.
- (3) Per migliorare la certezza del diritto è opportuno modificare le attuali definizioni di "punto di massima efficienza" e di "velocità intrinseca". Quest'ultima definizione modificata dovrebbe inoltre specificare meglio le condizioni di alimentazione del motore.
- (4) L'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781 disciplina in modo esaustivo il tema dell'elusione e si applica ai prodotti contemplati dal regolamento (UE) 2024/1834 dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1781. L'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1834 è quindi diventato superfluo e dovrebbe essere soppresso.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj>).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione (GU L, 2024/1834, 4.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1834/oj>).

- (5) È opportuno chiarire i regimi transitori per i ventilatori integrati in altri prodotti e per i ventilatori di ricambio di cui ai primi due paragrafi dell'allegato II.
- (6) Il regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione stabilisce le tolleranze di verifica che le autorità nazionali di vigilanza del mercato applicano nel verificare la conformità dei ventilatori. Dalla consultazione dei portatori di interessi è emerso che, data la variabilità degli altri parametri che influenzano la velocità del ventilatore, è opportuno stabilire un margine di tolleranza di verifica più ampio.
- (7) Per garantire coerenza nell'applicazione dei termini tecnici "velocità dell'estremità" e "diametro del girante" utilizzati nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1834, è opportuno definire tali termini. Per motivi analoghi, nello stesso allegato è opportuno chiarire che il fattore di correzione per la compensazione del carico parziale  $C_c$  è una funzione della potenza elettrica di ingresso  $P_e$ , espressa in kW.
- (8) Per garantire condizioni di prova uniformi per il parametro "potenza elettrica di ingresso  $P_e$  (in kW)", è opportuno aggiungere un riferimento alle disposizioni applicabili per quanto riguarda la temperatura ambiente durante la prova.
- (9) Quando i ventilatori sono sottoposti a prova, la pressione e la temperatura dell'aria possono differire dalle condizioni standard dell'aria, influenzando in tal modo i risultati della prova. È opportuno chiarire che, quando sottopongono a prova i ventilatori, le autorità degli Stati membri e i fabbricanti dovrebbero correggere i risultati delle prove al fine di produrre valori che rispecchino le condizioni standard dell'aria, conformemente alle norme tecniche applicabili. Inoltre, se del caso, i fabbricanti dovrebbero essere in grado di correggere i risultati delle prove in modo che corrispondano alla velocità dichiarata applicabile quando la prova è stata eseguita a una velocità diversa, conformemente alle norme tecniche applicabili.
- (10) Per maggiore esattezza, il termine "velocità del ventilatore" dovrebbe essere sostituito dal termine più preciso "velocità intrinseca" negli allegati II e IV del regolamento (UE) 2024/1834.
- (11) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/1834.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

#### **Modifiche del regolamento (UE) 2024/1834**

Il regolamento (UE) 2024/1834 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
  - a) il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) "punto di massima efficienza": punto di massima efficienza energetica per il funzionamento del ventilatore, determinato alla velocità intrinseca;"
  - b) la seguente definizione è aggiunta come punto 32):

"32) "velocità intrinseca": velocità di rotazione del girante quando il ventilatore è in funzione alla tensione e alla frequenza nominali. Per i ventilatori con variatore di velocità o destinati a essere utilizzati con un variatore di velocità, la velocità

intrinseca è la velocità massima raggiunta dal ventilatore o la velocità alla quale il fabbricante dichiara l'efficienza e che consente il funzionamento sicuro e l'uso previsto del ventilatore. Nel caso dei ventilatori con motore a più velocità si applica la velocità massima messa a disposizione del cliente;"

- 2) l'articolo 6 è soppresso;
- 3) all'articolo 8, il settimo trattino è soppresso;
- 4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato con effetto a decorrere dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III di tale regolamento continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2027 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori di ricambio, conformemente ai primi due paragrafi dell'allegato II del presente regolamento.";

- 5) l'articolo 10 (Entrata in vigore e applicazione) è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 luglio 2026. Tuttavia, l'articolo 9, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 24 luglio 2024."

Gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## *Articolo 2*

### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*